

LXXXIII.

1ª TORNATA DI VENERDÌ 17 DICEMBRE 1880

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE VARE.

SOMMARIO. *Discussione del disegno di legge: Proroga del corso legale — Su questo disegno di legge parlano il deputato Plebano, il relatore della Commissione, Grimaldi, ed il ministro del commercio. = Discussione del disegno di legge: Proroga del termine per l'applicazione dei misuratori dell'alcool — Dopo poche parole del ministro delle finanze, Magliani, e del deputato Calciati, della Commissione, si approva detto disegno di legge. = Discussione del disegno di legge per l'impianto di un sifilicomio in Roma — Su questo disegno di legge parlano i deputati Lugli, Sperino, della Commissione, Sonnino Sidney ed il ministro dell'interno, Depretis — Approvasi il disegno di legge suddetto. = Discussione del disegno di legge sul riordinamento del corpo delle guardie doganali — Nella discussione generale parlano i deputati Mocenni, Merzario, Corvetto, della Commissione, Cavalletto, Serafini, Ercole ed il ministro delle finanze — Sull'articolo 1 parlano i deputati Morini, Nocito, cui rispondono il relatore della Commissione ed il ministro delle finanze — Si approvano gli articoli 1, 2 e 3 — Sull'articolo 4 parlano i deputati Mocenni, Capo e Cavalletto, cui rispondono il ministro delle finanze ed il relatore della Commissione, Corvetto — Si approva l'articolo 4.*

La seduta è aperta alle ore 10 10 antimeridiane.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge per proroga del corso legale.

Se ne darà lettura.

GUICCIOLI, segretario, legge. (V. Stampato, n° 82-C.)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Plebano.

PLEBANO. Dirò brevissime parole per sottoporre alla Giunta, al Ministero ed alla Camera un pensiero che, quando potesse essere accolto, come mi pare meriterebbe, perchè è ragionevole, io potrei tradurlo in una formale proposta.

Il disegno di legge che dobbiamo esaminare in questo momento, non è che quella solita cambiale che ogni sei mesi da tre anni circa a questa parte siamo venuti firmando, e rinnovando, colla dichiarazione sempre che era l'ultima e colla certezza sempre sei mesi dopo di doverne firmare un'altra.

In occasione della discussione del disegno di legge, identico all'attuale, sulle diverse scadenze, che ebbe luogo nel giugno ora scorso, io mi era permesso di fare qualche osservazione, ed aveva manifestato il dubbio che fosse davvero possibile durante il corso forzoso l'abolizione del corso le-

gale, anzi io accennai all'idea che probabilmente il corso legale avrebbe dovuto essere continuato anche dopo la cessazione del corso forzoso, ed allo studio di tale questione rivolgeva eccitamento al Governo di dare la preferenza, perchè le condizioni del paese mi parevano opportune per risolverla.

Quanto al corso legale proponeva che, invece di accordare la proroga a tutto l'anno corrente, la si portasse almeno fino al 1881, cioè la si portasse là dove vuole portarla il disegno di legge che stiamo oggi per esaminare. La mia proposta non fu accolta, anzi io ebbi a sentirmi un grave rimprovero. L'onorevole Branca, che mi spiace di non vedere presente, il quale competentissimo com'è in questa materia, si compiace quando l'occasione gli si presenta di correggere gli errori altrui, mi disse che io portavo qui i pregiudizi della piazza e che la possibilità, anzi la necessità dell'abolizione del corso legale, non solo era evidente, ma che non si potrebbe mai tentare l'abolizione del corso forzoso senz'anche prima il corso legale fosse abolito. Anzi egli veniva in questa testuale dichiarazione: se si vuole procedere all'abolizione del corso forzoso, per me credo che sia un gravissimo errore, diffuso non solo in quest'assemblea, ma anche in molte parti del paese, quello

di credere che si possa fare un passo efficace senza prima provvedere all'abolizione del corso legale, e credo che non vi sia un ministro delle finanze in Italia che rischierebbe di assumersi una tale responsabilità. Di fronte a tali osservazioni io per non far perdere tempo alla Camera, mi tacqui; anche perchè d'altronde sapevo perfettamente bene che il tempo sarebbe venuto a darmi ragione. E il tempo è venuto con questa proposta di nuova proroga, che si tratta ora di approvare. Ma vi è qualche cosa di più; si è trovato anche un ministro delle finanze così coraggioso, che ad onta della decisa contraria opinione dell'onorevole Branca, osa proporre l'abolizione del corso forzoso prima dell'abolizione del corso legale, anzi protraendo il corso legale a tre anni dopo l'abolizione del corso forzoso.

Io non so se l'onorevole Branca sia dopo ciò per essere favorevole a quel progetto; quanto a me non temo di dichiarare che trovo quella disposizione proposta nel disegno di legge di abolizione del corso forzoso perfettamente ragionevole, e trovo che essa specialmente, come del resto tutte le disposizioni di quel progetto, dimostrano quale e quanta sia la competenza che l'onorevole ministro delle finanze ha in questa delicatissima materia. Ma intanto, oggi siamo di fronte ad una nuova proroga del corso legale. Questa proroga ha realmente una occasione, per non dire una ragione, un po' diversa da quelle che stavano a base delle proroghe precedenti.

Oggi si chiede di prorogare il corso legale di 6 mesi, perchè v'è un articolo nel disegno di legge sul corso forzoso, il quale stabilisce che il corso legale dovrà durare per 3 anni successivamente all'abolizione del corso forzoso stesso. È di fronte a tale articolo evidente la necessità di non lasciare che il corso legale cessi nel dicembre di quest'anno, quando si dovrebbe riprendere in virtù del progetto di abolizione del corso forzoso. Io credo però che se anche il progetto di corso forzoso non fosse stato presentato oggi ci troveremmo di fronte, e senza dubbio, alla necessità di una nuova proroga del corso legale; volete sapere la ragione? Ella è facile a dirsi: è perchè oggi 17 dicembre ci troviamo nell'identica posizione in cui eravamo il 26 di giugno scorso. Quindi ci troveremmo di fronte alla necessità della proroga del corso legale, quand'anche non si fosse parlato di abolizione del corso forzoso.

Ora, in questo progetto si propone di protrarre il corso legale di 6 mesi, vale a dire a tutto il 30 giugno 1881, e ciò perchè si suppone che in questi 6 mesi il progetto per l'abolizione del corso forzoso sia approvato e quindi sia applicata la disposizione che proroga il corso legale per 3 anni. Ma io non

posso a meno di pensare che potrebbe anche darsi, io certo non lo desidero, ma potrebbe anche darsi che il grave, gravissimo disegno di legge dell'abolizione del corso forzoso venisse un po' protratto nella sua approvazione. Si sa: *habent sua sidera* anche i disegni di legge.

Ora io domando: perchè limitare questa proroga a 6 mesi? Che ragione veramente c'è per stare in così ristretti termini? Io comprendeva che si lesinasse sulla concessione di una proroga allorchando si era nel concetto che il corso legale dovesse cessare. Io non fui mai in quell'ordine d'idee, ma capisco che la maggioranza della Camera, che il Governo che vi era si decidessero di mala voglia ad accordare proroghe e quindi vi si lasciassero andare a sgoccioli a sgoccioli; ma oggi che ci troviamo di fronte ad altro ordine d'idee, ora che il Governo con un suo progetto, e per me ragionevolmente, riconosce che, come è stato sempre mio avviso, il corso legale deve essere protratto al di là del corso forzoso, ma qual ragione c'è di venire a lesinare a mese a mese questa nuova proroga?

Supponiamo per un caso qualunque, che io spero lontano ma che non è impossibile, che si arrivi a fin di maggio o di giugno, senza che il disegno di legge per l'abolizione del corso forzoso sia diventato legge; noi ci troveremo un'altra volta di fronte a questa, permettetemi di dirlo, a questa commedia di una nuova proroga; commedia che anzitutto, perdonate se esprimo questo concetto, non è dignitosa per la Camera; commedia che poi ha i suoi gravi effetti anche rispetto al commercio del paese. Egli è d'uopo notar questo che la scadenza del corso legale fa sentire i suoi effetti anche prima del giorno in cui la scadenza stessa è stabilita; poichè gli istituti d'emissione, provvidi tutori del loro interesse, naturalmente cercano di mettersi al sicuro, e quindi qualche mese prima ancora che scada il corso legale, cominciano a restringere gli sconti con poco vantaggio certo del commercio del paese.

Quindi io, senza tediare ulteriormente la Camera conchiudo dicendo, che non dovrebbe essere respinto il concetto di estendere un poco di più questa proroga. In sostanza, che cosa facciamo? Una delle due; o il progetto del corso forzoso sarà approvato quanto prima, e questa proroga non fa nessun male, perchè il progetto stesso porta una proroga assai più lontana, cioè di tre anni; od il disegno di legge non sarà, per sventura io dico, approvato o ritarderà ad essere approvato, e piuttosto che trovarci un'altra volta nella necessità di accordare una nuova proroga, facciamola fin d'adesso, perchè è certo che se il disegno di legge del corso forzoso non fosse approvato prima di giugno, noi a giu-

gno saremo nella necessità di fare una nuova proroga.

Io raccomando questo pensiero e alla Giunta e agli onorevoli ministri. Se vedessi che, come mi pare, essi fossero per accoglierlo, io potrei presentare la formale proposta di prorogare a tutto l'anno 1881 la proroga, che il disegno di legge stabilisce solo per sei mesi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

MICELI, ministro di agricoltura e commercio. L'onorevole Plebano ha ottenuto un trionfo delle sue idee. Invece di vedere il Ministero insistere nell'abolizione del corso legale, lo ha visto proporre l'abolizione del corso forzoso. Però debbo dichiarargli la mia opinione riguardo al sistema che era stato tenuto finora dagli altri ministri, opinione che è partecipata anche dall'onorevole mio collega delle finanze, che cioè l'abolizione del corso legale prima di tentare l'abolizione del corso forzoso era un sistema logico ed attuabile onde il Governo con tutta sincerità, e colla convinzione di fare una cosa seria, sei mesi fa venne a proporre un disegno di legge, il quale, nel mentre domandava la proroga del corso legale per sei mesi, voleva preparare il paese affinché quella proroga fosse l'ultima, e, nella convinzione di poter abolire il corso legale prima del corso forzoso, aveva presentato al Parlamento dei temperamenti affinché lo scopo si raggiungesse.

Perchè non si è seguito quel sistema? Il sistema sarebbe stato razionale; ma noi ci siamo arrestati dinanzi alle difficoltà di fatto. Precisamente la presentazione di quel disegno di legge, che rivela la fermezza di propositi del Governo di volere abolire il corso legale, ebbe un'accoglienza tale da far dire al Governo: ma noi, seguendo questa via, che è stata tentata da parecchi anni, arriveremo alla meta? Dovemmo concludere che, sebbene il sistema fosse razionale ed accettabile, pure vi erano tali difficoltà di fatto che rendevano inutile ogni questione sulla precedenza dell'abolizione del corso legale al corso forzoso.

Viste queste difficoltà di fatto, abbiamo detto: ci conviene di tentare la strada più lunga? No. Abbiamo viste le condizioni economiche del paese, le condizioni finanziarie, quelle generali del mercato, ed abbiamo detto: noi siamo nella condizione di poter lasciare la via lunga, e di andare diritti alla cittadella che vogliamo prendere. E l'abbiamo assalita.

Ora l'onorevole Plebano dice: poichè voi nel disegno di legge per l'abolizione del corso forzoso, avete messo un articolo che protrae il corso legale per tre anni, perchè non chiedere la proroga d'un

anno anzichè di sei mesi? Evitiamo la commedia che si è tante volte ripetuta.

Onorevole Plebano, in materia di credito, quando si trattò d'argomenti così difficili, così delicati, abbiamo visto non solamente in Italia, ma in tutti gli altri paesi seguire il sistema di proroghe anche frequenti. È la forza delle cose che in certi argomenti costringe un Governo ed un Parlamento a rifare l'opera propria: si hanno delusioni da sei mesi a sei mesi; ma bisogna pur dire che non sarebbe stata illegittima la speranza di poter concludere qualche cosa, senza ricorrere ad altre proroghe.

Ma perchè, dice l'onorevole Plebano, vogliamo metterci nel pericolo di una nuova proroga, che certamente sarebbe rincrescevole?

La ragione è evidente. Noi abbiamo piena fiducia che il Parlamento voterà il disegno di legge per l'abolizione del corso forzoso. Ma nel caso che il Parlamento non l'adottasse, credete voi che il Governo sia nel diritto di legare le braccia al Parlamento e di dire proroghiamo il corso legale per un anno? Proroghiamolo per sei mesi, e se alla fine dei sei mesi non sarà votato il disegno di legge per l'abolizione del corso forzoso, il Governo ed il Parlamento saranno nella piena libertà d'adottare dei temperamenti, o quelli che il Governo ha tentato nel mese di giugno scorso, o altri più acconci. Se accettassimo la proposta dell'onorevole Plebano, che cosa avverrebbe? Il corso legale sarebbe prorogato *sic et simpliciter* per lungo tempo. Se all'incontro la Camera accetterà la proroga per sei mesi soltanto, avverrà che oltre ad una nuova proroga, che forse sarà necessaria, il Governo potrà proporre al Parlamento provvedimenti atti a far cessare questo succedersi continuo di proroghe.

Non possiamo dunque accettare, e me ne rincresco, la proposta dell'onorevole Plebano, perchè crediamo obbligo nostro di non legare le braccia al Governo ed al Parlamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Plebano.

PLEBANO. Mi duole che l'onorevole ministro di agricoltura e commercio non abbia creduto di poter far buon viso alla mia proposta, la quale, anche dopo le sue osservazioni e forse anche più dopo le sue osservazioni, mi pare perfettamente ragionevole.

La ragione per cui il ministro non la può accettare in sostanza è questa: noi non vogliamo legare, egli dice, le mani al Parlamento con una proroga di un anno; se a giugno avverrà che il disegno di legge per l'abolizione del corso forzoso non sia approvato, il Governo proporrà dei temperamenti necessari per prorogare ancora il corso legale...

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1880

MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Con altri temperamenti.

PLEBANO... se sarà d'uopo. Ma io mi permetto di pregare l'onorevole ministro di voler essere pratico...

MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Grazie.

PLEBANO... me lo perdoni, ma è possibile, dato il caso che il disegno di legge per l'abolizione del corso forzoso non diventasse legge prima del giugno, è possibile allora fare dei provvedimenti efficaci per rendere facile e certa l'abolizione del corso legale?

Io lo domando all'onorevole ministro, che certamente deve essere più pratico di me: sarà possibile venire a giugno con dei provvedimenti da votarsi dalla Camera e da applicarsi per rendere possibile quell'abolizione?

MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Credo di sì.

PLEBANO. Evidentemente no; questo non è possibile, non è ragionevole. Quindi noi ci troviamo in questo stato di cose, che dato il caso in cui il disegno di legge relativo al corso forzoso tardasse ad essere approvato, ciò che io non mi auguro, perchè anzi vorrei che fosse approvato sollecitamente, ma, dato questo caso, noi ci troveremo alla fine di giugno nella stessa condizione in cui ci troviamo oggi, vale a dire nella necessità assoluta di prorogare ancora il corso legale.

Dunque non è questione di lasciar le mani libere al Parlamento. Tutt'altro; non è possibile di parlare di libertà, quando siamo costretti dalla necessità ineluttabile delle cose. Del resto io non insisto nella mia proposta, chè anzi proposta non feci; mi accontento di aver sottoposto all'onorevole ministro, alla Commissione ed alla Camera un concetto, che mi par logico e che potrebbe essere approvato. Se il Governo, la Commissione e la Camera lo respingono, io naturalmente non posso far altro che piegare il capo, riservandomi, se il caso si darà, di venire nel prossimo giugno a ricordare questa discussione.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

MAGLIANI, ministro delle finanze. Io ho udito con molta attenzione il savio discorso dell'onorevole Plebano; mentre però l'udiva, pensavo di pregarlo di non insistere nella sua proposta, cosa che infatti egli ha già dichiarato di voler fare.

Evidentemente col disegno di legge per l'abolizione del corso forzoso si entra in un ordine d'idee affatto diverso da quello che ha prevalso fin oggi: imperocchè il Governo è convinto della necessità di far precedere l'abolizione del corso forzoso alla cessazione del corso legale dei biglietti di Banca.

Or bene, se questo concetto del Governo prevarrà; se il disegno dell'abolizione del corso forzoso

sarà approvato dal Parlamento e diverrà legge dello Stato; in questo caso, lo scopo che vuol raggiungere l'onorevole Plebano sarà pienamente raggiunto. Nel caso opposto, qualora o quel disegno di legge fosse rinviato a lungo tempo o fosse respinto; in questo caso è chiaro che il Parlamento dovrebbe far prevalere un sistema diverso da quello che è nel concetto del Governo. Dunque è prudenza per parte nostra, ed anche saviezza, mi sia concessa la parola, il non pregiudicare l'azione futura dei poteri dello Stato. Ecco perchè noi ci limitiamo a proporre una breve proroga di sei mesi.

Noi facciamo un discorso molto semplice e molto chiaro. Se entro sei mesi, come noi speriamo, sarà approvata la legge per la cessazione del corso forzoso, si otterrà lo scopo cui si mira giustamente dall'onorevole Plebano; se invece si sostituirà un sistema diverso da quello proposto dal Governo, in questo caso l'azione del Parlamento, e la sua volontà saranno libere.

Osservi l'onorevole Plebano, come una delle basi fondamentali del disegno di legge del corso forzoso, è appunto la proroga del corso legale. Se questa base non fosse ammessa, il progetto cadrebbe, ed un sistema diverso dovrebbe prevalere. Quindi allo scopo di lasciare impregiudicata qualunque questione per l'avvenire noi ci limitiamo ad una proposta molto modesta, quale è richiesta dalla necessità delle cose; una proroga immediata del corso legale, che cesserebbe altrimenti col 31 dicembre di quest'anno, in attesa delle deliberazioni del Parlamento sul progetto per l'abolizione del corso forzoso. Spero che l'onorevole Plebano, come del resto ha detto, non insisterà nella sua proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, relatore. Io avrei immaginato una proposta di ben diverso genere, una proposta, cioè, che tendesse ad abbreviare il termine chiesto dal Ministero; perchè, difatti, fu discusso nella Commissione, se, invece di sei mesi, il termine dovesse essere ristretto a tre. Se il Ministero avesse domandato una proroga più lunga, confesso in verità, che avrei ravvisato in lui un atto di diffidenza verso la Commissione chiamata ad esaminare il disegno di legge sull'abolizione del corso forzoso, non che verso la Camera; poichè nè il Ministero, nè alcuno può supporre che, messo innanzi alla Camera un problema di quella importanza, non debba essere colta maggiore sollecitudine risoluto.

La Commissione chiamata ad esaminarlo, ha fatto opera diligente ed ha incominciato la discussione di quel grave problema; è sperabile, anzi, per conto mio sono certo che la Camera possa e debba, nel termine

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1880

di 6 mesi, risolvere il problema, sia adottando le idee del Ministero, sia suggerendo quegli altri temperamenti che meglio crederà. Ad ogni modo, il prolungamento del corso legale al di là di 6 mesi mi parrebbe, nello stato attuale, pregiudizievole.

Diffatti, io approvo pienamente il concetto del Ministero di aver fatto del corso legale un ponte di passaggio tra il corso forzoso e il corso completamente fiduciario, e di aver, quindi, subordinata la cessazione del corso legale a quella del corso forzoso. Se il suo progetto sarà approvato, la proroga attuale finirà, perchè sarà assorbita nella proroga maggiore dei tre anni: supposto il caso che il progetto non fosse tra sei mesi discusso, esaminato e convertito in legge, non si può negare allora al Governo, nè alla Commissione, il diritto, anche domandando una nuova proroga, di contemperarla con altri provvedimenti, che le discussioni tra il Ministero e la Commissione potessero far ravvisare necessari.

Quindi a me pare che la proroga domandata dal Ministero, attualmente di 6 mesi, non ha altro significato se non che questo, di lasciare impregiudicate tutte le decisioni, sia della Commissione parlamentare chiamata ad esaminare il problema della abolizione del corso forzoso, sia della Camera; scorsa questa proroga, sarà allora il caso di vedere se convenga adottarne un'altra, ammenochè, come spero, il problema non abbia avuto fra sei mesi una completa e salutare soluzione. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Nessun altro domandando di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

La legge constando di un articolo solo, che è accettato anche dalla Commissione, passeremo alla discussione di questo articolo.

Do lettura di quest'articolo:

« Il corso legale dei biglietti degli istituti di emissione indicati all'articolo 1 della legge 30 aprile 1874, n° 1920 (Serie 2ª), è prorogato fino al 30 giugno 1881. »

Se nessuno domanda di parlare metto ai voti quest'articolo unico.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Si voterà a scrutinio segreto insieme ad altri disegni di legge.

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER LA PROROGA DEL TERMINE PER L'APPLICAZIONE DEI MISURATORI DELL'ALCOOL.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge per la proroga del termine per l'applicazione dei misuratori dell'alcool.

Si dà lettura dell'articolo unico:

« Il termine fissato dall'articolo 2 della legge del 31 luglio 1879, n° 5038, per l'applicazione degli strumenti misuratori dell'alcool nelle fabbriche di prima categoria, è prorogato fino a che l'amministrazione non abbia compiuto gli esperimenti necessari ad assicurare l'azione regolare dei misuratori medesimi; purchè in ogni caso non si ecceda il termine del 31 dicembre 1880. »

La Commissione ha sostituito un altro relatore a quello che non fa più parte della Camera?

CALCIATI. (*Presidente della Commissione*) A me non consta che siasi scelto altri, in luogo del primo relatore; ma come presidente della Commissione mi sono fatto un dovere di trovarmi al mio posto per rappresentare la Commissione come meglio potrò.

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Nessuno domandando di parlare, la discussione generale s'intende chiusa.

(È chiusa.)

Si passa alla discussione dell'articolo unico. Ne do nuovamente lettura. (*Vedi sopra*)

L'onorevole ministro proponente e la Commissione non hanno osservazioni da fare specialmente sulle ultime parole di quest'articolo, in cui si dichiara che in ogni caso la facoltà non deve eccedere il termine del 31 dicembre 1880?

MINISTRO DELLE FINANZE. Veramente l'applicazione dei misuratori Siemens per l'accertamento della tassa di fabbricazione dell'alcool è quasi compiuta, e spero che entro questo mese di dicembre potrà esserlo interamente. Ma, ad ogni modo, se mai la Camera volesse anche prorogare d'un altro mese questo termine, io glie ne sarei molto grato, perchè così il Governo non si troverebbe nella necessità di domandare poi un'altra proroga, oppure una sanatoria per qualche giorno o settimana di più che potesse occorrere.

Quindi io faccio questa formale proposta: che in luogo delle parole « purchè in ogni caso non si ecceda il termine del 31 dicembre 1880 » si dica « non si ecceda il termine del 31 gennaio 1881. »

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze propone che alle parole 31 dicembre 1880 si sostituiscano le parole 31 gennaio 1881: un mese di differenza.

La Commissione accetta?

CALCIATI. (*Presidente della Commissione*) Accetta.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare rileggerò l'articolo con questa variante:

« *Articolo unico.* Il termine fissato dall'articolo 2 della legge del 31 luglio 1879, n° 5038, per l'applicazione degli strumenti misuratori dell'alcool nelle fabbriche di 1ª categoria, è prorogato fino a che

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1880

L'amministrazione non abbia compiuto gli esperimenti necessari ad assicurare l'azione regolare dei misuratori medesimi; purchè in ogni caso non si ecceda il termine del 31 gennaio 1881. »

Metto ai voti questo articolo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Anche di questo disegno di legge la votazione a scrutinio segreto avrà luogo nella seduta pomeridiana.

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER L'IMPIANTO DI UN SIFILICOMIO IN ROMA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge per l'impianto di un sifilicomio in Roma. Se ne dà lettura.

GUICCIOLI, segretario. (*Legge il disegno di legge*)
(*V. Stampato, n° 70 A.*)

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Ora passeremo alla discussione degli articoli.

Si dà lettura dell'articolo 1.

GUICCIOLI, segretario, legge:

« Art. 1. È approvato il contratto stipulato il 7 aprile 1880 a rogito del notaio Salvatore Sarmiento, tra il ministro dell'interno ed il signor John Rylands per l'acquisto dello stabile occorrente all'impianto di un sifilicomio in Roma mercè il corrispettivo di lire 375,000 da pagarsi in tre rate cogli interessi di lire 16,875. »

PRESIDENTE. Il contratto stipulato il 1° settembre 1880, su cui si dispone in quest'articolo, deve essere stato stampato unitamente al disegno di legge dell'onorevole ministro. Io non ho qui il suddetto contratto. Siccome il disegno di legge del Ministero è uguale a quello della Commissione, così si è data lettura di quello. Ad ogni modo se nessuno domanda di parlare, è ben inteso che ciascheduno si dà per conoscitore di quel contratto. (*Segni di assenso*)

Aprò quindi la discussione sull'articolo 1.

Se nessuno domanda di parlare, lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 2. Sono autorizzate le seguenti spese:

« Di lire 21,000 per l'acquisto delle macchine esistenti in detto stabile da pagarsi in due rate nel 1881 e nel 1882 insieme a quelle dello stabile cogli interessi in lire 1575;

« Di lire 121,000 per le opere di adattamento del caseggiato ad uso di sifilicomio;

« Di lire 60,000 per la provvista degli oggetti di arredo dello stabilimento;

« Di lire 4550 per spese del contratto ed altre diverse.

LUGLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lugli.

LUGLI. Mi duole di dover turbare la piena armonia che stamane regna in quest'Aula, ma mi affretto a dichiarare che sono semplici spiegazioni che io domando all'onorevole ministro dell'interno.

Io leggo qui all'articolo 2 che v'ha una spesa di lire 21,000 per l'acquisto delle macchine esistenti nello stabile di cui oggi si propone l'acquisto. Ora, siccome non so di quali macchine si parli, nè so del pari a qual uso queste macchine potrebbero essere utilmente impiegate, così io prego l'onorevole ministro di dare a me qualche spiegazione.

Voci dal banco della Commissione. C'è nella relazione.

LUGLI. Sta bene; ma giacchè parlo su questo articolo, domando ancora se le spese del contratto sono totalmente a carico dello Stato. Queste 4550 lire per spese di contratto sono interamente a carico dello Stato, o sono in parte a carico del venditore?

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

DEPRETIS, ministro dell'interno. Le spiegazioni che ho a dare sono poche.

Comincio dal dire, quanto al contratto, che esso fu comunicato alla Commissione, e che gliene fu data ampia cognizione e tutte le spiegazioni necessarie.

Le spiegazioni chieste dall'onorevole Lugli sono tutte, meno l'ultima, chiaramente esposte nella relazione.

Le macchine di cui parla l'onorevole Lugli, e lo dico per acquetare, se mai, la sua coscienza, sono una macchina a vapore, una turbina, e questo sarebbe un infisso, e alcune macchine fatte venire dal signor Rylands nell'intendimento di fondare in quell'edificio una lavanderia a vapore. Essendo sembrato conveniente di applicare le donne che saranno ricoverate in questo stabilimento a cotesto lavoro, affatto femminile, della lavatura, il ministro e la Commissione hanno creduto che convenisse acquistare anche le macchine, naturalmente con un piccolo vantaggio sul loro prezzo di costo, che il venditore ha consentito.

Delle spese del contratto fu convenuto col venditore che una parte fosse a suo carico; in specie per le spese di mediazione l'amministrazione si è dapprima chiaramente intesa con chi aveva cooperato a stipulare il contratto.

SPERINO, relatore. Chiedo di parlare.

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1880

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sperino.

SPERINO. (*Presidente della Commissione*) Aggiungerò poche parole a quanto venne detto dall'onorevole ministro dell'interno in risposta all'onorevole Lugli, e parlerò a nome del relatore onorevole Ratti, della cui opera tanto utile la Camera, spero per poco, venne privata dal sorteggio dei professori.

Il locale scelto dal Ministero per aprire un sifilicomio nella città di Roma è stato esaminato dagli onorevoli professori Baccelli, Bertani e Cuturi, e da chi ha l'onore di parlare. Questo locale offre le migliori condizioni che si possano desiderare per salubrità e posizione; esso esiste ai piedi del Gianicolo, e l'onorevole Baccelli, al quale colgo quest'occasione per rivolgere, se me lo concede la Camera, una parola di ringraziamento per il gran bene che ha fatto ieri alla Facoltà medica di Torino, e ne lo ringrazio ben di cuore anche in nome di quella città, e della Facoltà medica, l'onorevole Baccelli, dico, ci osservò che quella località è la più conveniente per lo stabilimento di un sifilicomio, il quale varrà a soddisfare ad un grande bisogno del paese, e non sarà solamente utile a Roma, ma alla nazione intera.

Questo locale composto di vari caseggiati presenta tutte le condizioni necessarie per la divisione tanto utile delle infelici che ivi saranno raccolte, e per quanto occorre in un sifilicomio, e soprattutto ancora, e con questo intendo rispondere all'onorevole Lugli, questo locale ha molta acqua ed ordigni e macchine tali da stabilirvi una grande lavanderia a vapore, lavanderia la quale potrà essere utile non solamente per lo stabilimento stesso, ma per molti, e fors'anco per tutti gli ospedali di Roma; esso ha degli ordigni i quali potranno giovare per stabilirvi una casa di lavoro, la quale ricondurrà al bene, ricondurrà alla vita onesta, molte delle donne che saranno colà ricoverate.

Per conseguenza sotto questo rapporto non solo è da lodarsi il Governo perchè arricchisce Roma di un grande ospedale, ma esso è lodevole ancora perchè con questo mezzo egli cerca non solo di risanare quei veicoli di infezione che sono di tanto danno alla salute pubblica, ma cerca di ricondurre alla vita onesta quelle disgraziate.

Quindi io non vengo ora a sostenere il progetto contro il quale non vennero fatte obiezioni, ma io prego con tutto l'animo la Camera di accettarlo, considerando che è un vero beneficio che il Governo fa alla città di Roma e all'Italia.

LUGLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lugli.

LUGLI. Ringrazio tanto l'onorevole ministro dell'interno che l'onorevole relatore delle ampie spiegazioni che si sono compiuti di fornirmi, e mi compiaccio con me stesso di avere provocate simili risposte, perchè così ho potuto apprendere come macchine e macchinario destinati per una lavanderia a vapore possono egualmente ed utilmente essere destinati al nuovo istituto che non ha certamente nessuna correlazione con una lavanderia; io mi compiaccio di questo, perchè resta affermato che anche l'acquisto delle macchine sarà una spesa produttiva.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare pongo ai voti l'articolo 2.

(È approvato.)

« Art. 3. È autorizzato lo stanziamento di lire 400,000 da ripartirsi nei tre esercizi 1880, 1881 e 1882 e cioè per lire 105,550 sul bilancio passivo, parte straordinaria del Ministero dell'interno per l'esercizio 1880; per lire 165,300 su quello del 1881, e per lire 129,150 su quello del 1882.

« La quota assegnata pel 1880 sarà portata in aumento del fondo stanziato nel capitolo 81 del suddetto bilancio al quale verrà data la seguente denominazione: *Spesa per l'impianto di un sifilicomio in Roma.* »

SONNINO SIDNEY. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sonnino Sidney.

SONNINO SIDNEY. Piuttostochè delle osservazioni, è una interrogazione che io intendo fare all'onorevole ministro dell'interno, e che riguarda argomenti i quali hanno attinenza con tutta la legge. Avrei voluto farla prima, ma essendo ora soltanto potuto intervenire alla Camera, la rivolgerò ora...

PRESIDENTE. Non rientri nella discussione generale, perchè non si può.

SONNINO SIDNEY. È una semplice interrogazione, ripeto, sopra uno studio che dovrebbe essere fatto.

Nel 1876 l'onorevole ministro dell'interno nominò, se non isbaglio, una Commissione per esaminare e studiare i difetti esistenti nel regolamento della prostituzione, riconoscendo egli stesso che questo regolamento presentava dei grandissimi inconvenienti.

Ora, io vorrei domandare all'onorevole ministro dell'interno se gli risulta che questa Commissione stia studiando, stia preparando qualche lavoro, e, se egli intenda, nel caso che la Commissione non faccia niente, di provvedere in qualche modo a questo difetto, riconosciuto dai suoi predecessori come gravissimo. Trattasi di un regolamento che inte-

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1880

ressa la libertà personale di tante migliaia di persone, che, per quanto abbiette nella loro condizione, appartengono però all'umanità. Credo che in qualche modo il ministro dell'interno vorrà provvedere con sollecitudine.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

MINISTRO DELL'INTERNO. La prostituzione in Italia è ancora disciplinata da un regolamento compilato nel 1860, sotto l'amministrazione del conte di Cavour, se non erro, allora ministro dell'interno. Su questo delicato argomento, come ha accennato l'onorevole Sonnino, fu nominata nel 1876 una Commissione, la quale, esaminata tutta la materia, preparò qualche cosa di più che un regolamento, preparò un disegno di legge sulla prostituzione.

Questo disegno di legge, presentato il 24 novembre 1877, era il compendio e la conclusione degli studi della Commissione.

Ma, come la Camera ricorda, alla fine del 1877 ci fu la crisi, poi la morte del Re, poi la morte del Papa, poi una seconda crisi. Passò quell'anno e venne una terza crisi; e questi studi rimasero negli scaffali della Camera. Ma nell'anno scorso, essendo stata attuata una determinazione della Camera per la quale fu cambiato lo stato delle cose dal lato finanziario connesso a quello della sorveglianza sulla prostituzione, si riprese a studiare l'argomento.

Io ho dichiarato parecchie volte alla Camera, onorevole Sonnino, che questo disegno si sta studiando; mi permetta ora di ricordare che alcune parti di esso riguardano anche le finanze provinciali e comunali, perchè nel disegno di legge, oltre la parte regolamentare del servizio, che è quella di tutelare i diritti dei cittadini, qualunque sia la loro condizione, vi sono anche disposizioni che riguardano le amministrazioni delle provincie e dei comuni, a carico delle quali amministrazioni il disegno di legge farebbe cadere la spesa.

Cotesto, lo ripeto, è un argomento che si sta studiando ancora; e quando la questione sarà matura io non mancherò di presentare il disegno di legge alla Camera.

Credo che allo stato dei lavori parlamentari non sia il caso di promettere la presentazione del disegno di legge a giorno fisso, ma assicuro l'onorevole Sonnino, che il Ministero attende allo studio di questo argomento e spera di potere fra non molto tempo presentare alla Camera un disegno di legge; e in occasione di questo si potrà provvedere alla tutela di tutti i diritti.

SONNINO SIDNEY. Ringrazio l'onorevole ministro delle spiegazioni date e delle assicurazioni di provvedere con quanta maggior sollecitudine potrà.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3, di cui ho già dato lettura.

(È approvato.)

Anche di questo disegno di legge si farà la votazione a scrutinio segreto insieme agli altri nelle ore pomeridiane.

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PEL RIORDINAMENTO DEL CORPO DELLE GUARDIE DOGANALI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge pel riordinamento del corpo delle guardie doganali.

L'onorevole ministro ha osservato che vi sono delle variazioni tra il progetto suo e quello della Commissione.

Acconsente egli che sia aperta la discussione sopra il progetto della Commissione, o reclama che sia aperta la discussione sul proprio?

MINISTRO DELLE FINANZE. Le variazioni portate dalla Commissione al progetto ministeriale sono poche e ben lievi, e sono state concordate col Ministero. Quindi dichiaro di accettare che la discussione si apra sul progetto della Commissione.

PRESIDENTE. Si dà dunque lettura del progetto della Commissione, e nella lettura si terrà conto di qualche piccola variante che è concordata tra la Commissione ed il Ministero, variante che non altera la sostanza.

GUICCIOLI, segretario, dà lettura del disegno di legge. (Vedi *Stampato*, n° 37.)

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

L'onorevole Mocenni ha facoltà di parlare.

MOCENNI. Brevi parole, signori, sopra questo disegno di legge, il quale potrà forse incontrare l'approvazione vostra, ma, francamente lo dico, non incentra la mia particolare. Dichiaro che io voterò contro, a meno che dal Ministero e dalla Commissione non sia profondamente modificato in alcuni punti, taluni dei quali forse sono di poco rilievo, ma alcuno ve ne ha di somma importanza.

Io non capirò mai come si sia potuto sperare di militarizzare seriamente il corpo delle guardie doganali. Vi hanno delle cose in questo mondo che non si dimostrano; basta rifletterci per esserne convinti. Basta osservarle queste guardie doganali, studiarle nell'esercizio delle loro funzioni, vederle nelle loro abitudini, per essere convinti che esse non possono prestarsi ad essere militarizzate nello stretto senso della parola.

Ma dico di più; come volete voi militarizzare un corpo nel quale, per le sue stesse attribuzioni, gli inferiori sono spesse volte costretti per dovere a

controllare le azioni dei loro superiori? E vengo ad un esempio.

Se vi ha un superiore delle guardie doganali che, dopo essersi assicurato, lasci passare un collo, vi sono i suoi dipendenti che hanno il dovere di tornare a visitarlo quante volte loro piaccia, per cui potrebbero essere anche indotti a esprimere dei pareri intieramente contrari a quelli dei loro superiori. Dimodochè da questo è evidente che nascono dei conflitti di opinioni, di attribuzioni, e qualche volta si può scendere anche ad atti contrari alla disciplina. Quindi io credo che sia impossibile di militarizzare questa gente.

Come volete militarizzare un corpo che vive sempre in un modo vagante ed alla spicciolata? Come può la Commissione dirmi che formeremo dei battaglioni e delle compagnie, quando non abbiamo neanche i quadri sufficienti per poter provvedere gli ufficiali a questo corpo? Provvederete con ufficiali dei corpi dell'esercito?

Io credo che questo non si sia potuto ottenere fino ad oggi, nè sono poi tanto assicurato che l'esercito sia così ricco d'ufficiali di milizia mobile, di milizia territoriale, di riserva, in qualunque modo vogliate dire, che possa spogliarsene per arricchirne un altro corpo che non ne ha. Capirei che si dicesse: le guardie doganali potranno con drappelli unirsi ai battaglioni alpini, potranno entrare nei piccoli forti delle lagune, potranno stare sulle torri delle coste, potranno in qualche modo sorvegliare, servire di guida, d'aiuto, di sostegno ai maggiori corpi dell'esercito; ma io credo che non si possa ordinarle in battaglioni ed in compagnie. Non ho ancora fatto cenno di cosa, a mio avviso, di compatibilità discutibile. Ho parlato di guardie che sono costrette per dovere a controllare gli atti in servizio dei loro superiori, ma se volessimo leggere attentamente il regolamento delle guardie doganali, troveremo che sono obbligate a fare anche un servizio di polizia. Può questa gente, abituata a questi servizi così speciali, servire utilmente presso l'esercito? Non lo credo. Per conseguenza il mio voto sarà contrario almeno per questa parte. E se la mia opinione non debba forse riscuotere l'approvazione della Camera, vorrei che vi facessero alcuni emendamenti.

Per prima cosa segnalo un difetto che non è sfuggito alla Commissione, la quale nella sua relazione dice chiaramente che non è del parere dell'onorevole ministro, ma ne ha lasciato correre il parere unicamente, essa stessa lo dice, per far sì che il disegno di legge possa essere approvato.

Questo procedere a me sembra erroneo, perchè quando sono convinto di un errore, preferisco per-

dere un po' di tempo per farlo correggere anzichè transigere e lasciar correre.

Si dice dalla Commissione, « sebbene ciò non conforme al principio di decentramento, che in Italia si proclama sempre e che in pratica sempre si sfugge, lasciamo al Ministero la facoltà ch'egli vuole di nominare i sott'ufficiali. » Ora, come tutti sanno, nei corpi dell'esercito sono i comandanti che nominano i sott'ufficiali. Perchè volete togliere questa facoltà, che poi non è gran cosa, ai comandanti delle frazioni principali delle guardie doganali? Perchè volete accentrare presso il Ministero anche queste nomine? Se ciò fate, che cosa accadrà? Accadrà che si darà un lavoro inutile al Ministero, lavoro che temo sarà fonte di tentativi e di meno rette pressioni per ottenere nomine di favore con preghiere e commendatizio non sempre convenienti.

Credo dunque che sopra questo punto il Ministero potrebbe benissimo cedere, e lasciare che la nomina almeno dei vice-brigadieri venga fatta dai comandanti delle guardie doganali.

Passo all'articolo 7. Con quest'articolo si stabilisce che compiuto il termine della ferma i sott'ufficiali e le guardie per rimanere in servizio, debbano rinnovare la ferma di cinque in cinque anni. Francamente a me quest'esigenza mi pare piuttosto dura. Cinque anni, o signori, rappresentano nella vita un periodo abbastanza lungo, e molte volte esiteranno coteste guardie e cotesti sott'ufficiali a legarsi per altri cinque anni, e voi perderete degli ottimi sott'ufficiali, delle ottime guardie. Miglior consiglio sarebbe quello di concedere loro che questa rafferma la potessero fare di tre anni o anche di anno in anno, perchè un anno non lega molto. V'è chi pensa d'accasarsi, di metter su un piccolo negozio, di provvedere ai propri affari; se deve legarsi per il lungo periodo di cinque anni, preferisce d'accomodare i suoi affari alla meglio e mettersi subito in libertà. Se voi gli concedete di poter rinnovare la ferma per tre anni o, meglio ancora, per un anno, è più facile che rimanga in servizio. Certo che in questo caso io sono dispostissimo a concedere che il premio della ferma, spesa del resto non grave, possa essere ridotta in proporzione.

Molto più grave mi pare il disposto della parte seconda dell'articolo 16 sulla quale richiamo l'attenzione di voi liberali ed umanitari. Si dica: le mancanze disciplinari degli ufficiali sono punite:

1° Con l'ammonizione;

2° Colla sospensione dello stipendio sino a 15 giorni.

Io vi domando: con che cosa mangeranno in questi 15 giorni? Perchè se volete militarizzare questo esercito doganale, non volete infliggere anche le

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1880

punizioni militari? Perchè, non metterete cotesti ufficiali agli arresti, in un quartiere o in un forte, che pur esisteranno nelle vicinanze della loro residenza?

A me pare troppo grave che si debba togliere ad una famiglia uno stipendio evidentemente indispensabile. Notate che una tale punizione, di fronte alle sofferenze di una famiglia, può spingere in tristi momenti a qualche atto sconsigliato o indecoroso.

Io concludo perchè non voglio far perdere tempo alla Camera.

Mi oppongo al progetto, ma ciò non impedirà che voi lo approviate; ed in questa aspettativa vi prego d'introdurvi i miglioramenti che accennai. Sono poca cosa, e la Commissione potrebbe benissimo accettarli. Spero che l'onorevole Corvetto, nella sua qualità di relatore, non si rifiuterà ad insistere che sia corretto il primo articolo, quello della nomina dei vice-brigadieri ed anche il 16 perchè si tratta di cosa umanitaria e di giustizia.

PRESIDENTE. L'onorevole Merzario ha facoltà di parlare.

MERZARIO. Io per me non mi dolgo, ma sono lietissimo che sia venuto avanti alla Camera questo disegno di legge.

L'onorevole ministro sa, e lo sa anche la Camera come io abbia, più di una volta, sollecitata la discussione di questo progetto.

Noi andiamo aumentando le tariffe e le tasse doganali; ma se noi non abbiamo un corpo ben ordinato, ben disciplinato di guardie, il quale attenda alla esatta riscossione delle tasse, le finanze dello Stato, o signori, ne risentiranno ben poco vantaggio. Bisogna vivere un po' sulla frontiera, là, in mezzo alle montagne, in mezzo ai dirupi alpini per conoscere le fatiche, le privazioni alle quali vanno soggette oggi le guardie doganali. Con una lira e 40 centesimi al giorno, tale è oggi lo stipendio di una guardia doganale, là in un'aria molto elastica, con il moto continuato, con la gioventù che sempre tiene desto l'appetito, con le tentazioni sotto cento forme dei contrabbandieri, è un gran miracolo se il corpo delle nostre guardie doganali ha saputo reggere finora, come regge.

Finalmente, dopo molti anni di aspettazione e di speranze, ecco ci viene innanzi una proposta per la quale saranno non poco migliorate le condizioni delle guardie doganali; da parte mia, lo ripeto, non posso che far plauso all'onorevole signor ministro delle finanze e promettergli pieno ed intero il mio voto. *(Benissimo!)*

Detto ciò, mi si permetta di fare alcune raccomandazioni all'onorevole signor ministro, la prima delle quali, me ne rincresce, viene a contraddire

pienamente a quanto ora ha detto e sostenuto l'onorevole Mocenni.

Noi abbiamo, o signori, due tipi di guardie doganali: abbiamo un tipo borghese e un tipo militare.

Il primo tipo esisteva nell'antico Piemonte, ove la guardia doganale era perfettamente borghese. Io la comprendo questa guardia e la apprezzo; per me sarebbe il vero ideale della guardia doganale. Se non che in un regno così vasto quale è oggi l'Italia; con tanta estensione di coste marine e di frontiere di terra; con tradizioni, abitudini, costumi tanto differenti; con il bisogno di reclutare e mantenere un corpo numerosissimo di guardie doganali: io penso che la guardia borghese, la quale era chiamata, se non erro, *preposto* o *prevosto*...

CORVETTO, relatore. *Preposè.*

MERZARIO... nell'antico Piemonte, oggi non è più possibile; quel tipo è scomparso, quel tipo in Italia non l'avremo mai più.

Ora, mancando questo tipo, viene il tipo militare.

Io comprendo benissimo l'onorevole Mocenni come comprendo altri distinti ufficiali, i quali non vorrebbero che fossero confusi nella milizia vera coloro che appartengono a una milizia speciale, a una milizia inferiore, secondo essi, quella delle guardie doganali.

Non so se l'onorevole Mocenni conosca, perchè è giovane molto più di me, la storia di dettaglio della nostra rivoluzione italiana. Ma io che ho qualche anno di più di lui, qualche capello bianco più di lui, rammento nei particolari gli anni del 1848 e 1849, e però ricordo come queste guardie si unirono agli insorti, seppero opporre vigorosa resistenza agli stranieri, e si deve ad esse qualche buon risultato in fatti d'armi parziali, e la riuscita della nostra rivoluzione.

In quanto poi al modo di militarizzare questo corpo, cioè se lo si debba conformare in tutto e per tutto negli ordinamenti e nelle discipline all'esercito regolare, non saprei pronunziare un giudizio assoluto, mi limito soltanto a dire che accetto il tipo militare e lo raccomando all'onorevole signor ministro.

Mi rincresce poi che l'onorevole Mocenni siasi lasciata sfuggire qualche parola che potrebbe interpretarsi come lesiva dell'onoratezza di questo corpo, il quale ha tante ragioni alla benemerita del paese.

MOCENNI. Domando di parlare per un fatto personale.

MERZARIO. Mi scusi l'onorevole Mocenni, dirò qualche cosa di più. Dirò che questa è una milizia produttiva, perchè è impiegata a far aumentare le no-

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1880

stre finanze, e non soltanto le consuma come l'altra; e perciò doppiamente ci deve essere cara. Caro ci deve essere l'esercito perchè serve alla difesa del paese, ma doppiamente cara, lo ripeto, ci dev'essere quest'altra milizia, perchè serve alla difesa del paese ed anche alla difesa del pubblico erario ossia delle nostre finanze.

Per queste ragioni io porto opinione che queste guardie, come devono essere ben scelte, devono anche essere vestite, armate e trattate nel miglior modo possibile.

Altra raccomandazione devo fare all'onorevole signor ministro. Le guardie donanali hanno diritto a una quota parte degli oggetti di contrabbando che esse fermano. Non rammento le proporzioni della quota. Ma quello che so, quello che molti lamentano, che è un danno ed è sorgente di molti danni per la finanza, è l'indugio soverchio che si frappone tra il fermo e la divisione della preda.

Da questo ritardo che ne deriva? Quelli che abitano, come abito io, per qualche tempo sulle frontiere dello Stato, bene sanno, che le guardie eseguito un fermo, cercano di tirarne subito un profitto: è il bisogno stesso che quasi le costringe. Ora, sapendo esse che consegnata interamente la preda all'autorità superiore, dovranno aspettare mesi e mesi per avere la loro parte, spesse volte tagliano corto: vendono parte della preda, quella che sarebbe la loro quota; e così l'erario ci rimette, come ci rimette la morale e la buona fede.

Gli è perciò che io raccomando all'onorevole signor ministro di fare in modo, anche con il modificare, se occorre, qualche articolo dei regolamenti, che la parte la quale spetta alle guardie, venga loro data immediatamente dopo il fermo.

Ed ora viene una terza raccomandazione, la quale se non si riferisce direttamente a questa legge, le si connette d'avvicino.

Nell'anno passato io raccomandavo premurosamente all'onorevole signor ministro...

ERCOLE. Domando di parlare.

MERZARIO... che vedesse di temperare l'applicazione di un certo decreto eccezionale, che colpisce non piccola parte della mia provincia di Como, che è causa di gravi vessazioni a molta gente, e che, secondo la mia opinione non è pienamente conforme alla legge.

Dall'applicazione talvolta dura di quel decreto, forse l'onorevole signor ministro lo ignora, ma io ne lo assicuro, ne vennero anche di recente molti guai e inconvenienti; ne vennero perturbazioni di molte famiglie, molteplici e strani processi e anche delle condanne.

L'onorevole signor ministro mi promise che (mi

pare questa la frase da lui usata) avrebbe portato un qualche lenimento. Mi spiace il dirlo, ma lenimenti io non ne ho veduti; ho veduto piuttosto la mano delle finanze allargarsi e diventare sempre più pesante.

È giusto che il signor ministro sia rigoroso nella applicazione delle leggi di finanza, ma non deve spingere il rigore fino al punto che sia minacciata la libertà personale e la inviolabilità del domicilio. Eppure anche a questo, senza una necessità, senza una ragione sufficiente, si è arrivati in una parte della provincia di Como.

Mi rincresce che siasi allontanato in questo momento dall'Aula l'onorevole Baccarini, perchè una ultima raccomandazione che io devo fare all'onorevole ministro delle finanze era diretta anche all'onorevole ministro dei lavori pubblici. La raccomandazione è questa, che i due ministri vedano di accomodare di comune accordo la grave questione delle tariffe differenziali, che anch'essa è occasione di contrabbandi.

Oggi, per esempio, se un negoziante di Como va a Genova e vi acquista della merce, egli spende meno, per ragione delle tariffe differenziali, a far trasportare la merce nel contiguo Canton Ticino, quindi a farla retrocedere a casa sua, che non a farla venire soltanto a Como.

Da questo fatto e da questa differenza ne deriva un naturale e nuovo eccitamento al contrabbando. Imperocchè una volta che il negoziante ha la merce al di là della frontiera, facilmente sente la tentazione di servirsi di coloro che prestano la loro opera per introdurla a minor prezzo nello Stato. Dimedochè non è raro il caso di speculatori i quali fanno viaggiare la merce di più per spendere meno, e trovano più economico servirsi dei contrabbandieri, che pagare i dazi di entrata ai confini dello Stato.

Ponga attenzione l'onorevole ministro anche a questo fatto, che io non posso spiegare a lungo e con molta precisione; e veda se è possibile di modificare in qualche parte queste tariffe differenziali, togliendo così un'altra delle cause non piccole del contrabbando.

Fatte queste raccomandazioni, che l'onorevole signor ministro vorrà prendere, come spero, in serio esame, io approverò e voterò ben volentieri questo disegno di legge, il quale sarà di grande sollievo al benemerito corpo delle guardie doganali, e accrecherà non lieve profitto alle finanze dello Stato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CORVETTO, relatore. Prima di tutto è necessario di togliere un equivoco. Da quanto ha detto, il mio

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1880

onorevole amico Mocenni, m'è sembrato che egli creda aver noi militarizzato il corpo delle guardie doganali. E questo punto non è; ma gli dirò che noi, i 5 membri militari della Commissione, avevamo in animo di militarizzare e che se ci siamo indotti a desistere da questa nostra prima idea, si fu perchè trovammo dissenzienti i ministri delle finanze e della guerra, e così dissenzienti da accertarci che questo disegno di legge, che da sei anni viene e riviene dinnanzi alla Camera, sarebbe andato alle calende greche! Dunque, non vogliamo punto militarizzare le guardie di finanza: non le vogliamo militarizzare più di quanto siano le guardie di pubblica sicurezza.

Se poi ha voluto dire che vogliamo militarizzarle per la guerra, in questo caso ha perfettamente ragione, e noi gli dichiariamo che questo desideriamo per la profonda convinzione nostra, che per la guerra oggi giorno sia necessario di disporre di tutte le forze vive del paese, e che questo sia un ottimo elemento.

Del resto non abbiamo inventato niente, abbiamo imitato quello che si fa negli altri paesi. In Francia è così: in tempo di pace il corpo delle guardie di dogana è civilmente organizzato; per la guerra è organizzato militarmente.

Quanto poi a dubitare che al fuoco possano fare più o meno bene il loro dovere, io non ne dubito. Nel 1859 ho visto al fuoco dei doganieri, e si sono portati da valorosi soldati.

In quanto alla nomina dei sotto brigadieri, da farsi piuttosto dagli intendenti di finanza che dal Ministero, noi non vi abbiamo annesso molta importanza. Se si fosse trattato di tutta la categoria dei sott'ufficiali, sarebbe stata un'altra cosa; ma la questione era ridotta ai soli sotto-brigadieri.

Siccome sono compresi nella categoria dei sotto ufficiali, abbiamo creduto che, come il ministro aveva già il diritto di nominare i brigadieri, gli si potesse deferire anche quello di nominare i sotto-brigadieri. Di più l'onorevole ministro delle finanze ci fece osservare esservi alcune intendenze di finanza, le quali nella loro giurisdizione hanno un personale così piccolo, che non avrebbero avuto modo di fare una buona scelta per nominare da loro i sotto-brigadieri. Questa fu per noi una ragione concludentissima.

Quanto alle rafferme, se l'onorevole Mocenni vuol proprio che io gli dica il perchè la Commissione (della quale cinque membri, come egli notò, appartengono all'esercito) approvò la durata di 5 anni: glielo dico schietto. L'abbiam fatto per non pregiudicare l'esercito: per non invogliare troppo i carabinieri reali ed altri a lasciare il servizio mi-

litare per prender quello nelle guardie di finanza, che presenta già tanti altri vantaggi di soldo, ecc.

In quanto poi all'articolo 16, l'onorevole Mocenni parte sempre dal concetto che le guardie doganali siano militarizzate. No; l'ufficiale delle guardie di finanza non è altro che un impiegato civile, non è niente militare; quindi non potrebbe essere messo agli arresti, perchè è un impiegato civile. Ho finito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

CAVALLETTO. Dopo le parole dell'onorevole Merzario e dell'onorevole Corvetto io dovrei rinunciare a parlare. Io lo aveva desiderato per esprimere in questo argomento il mio dissenso dall'onorevole Mocenni. Me ne spiace, ma io non posso acconciarmi alla sua idea. « Trattasi di un corpo speciale che fa un servizio sparpagliato » dice l'onorevole Mocenni « e non si può militarizzare. »

Dirò prima di tutto che veramente qui non lo si militarizza che nel solo caso di guerra. Ma ad ogni modo osservo che anche i carabinieri fanno un servizio sparpagliato e un servizio speciale di polizia, eppure in tempo di guerra noi possiamo contare, e contare assai, sul corpo dei reali carabinieri che hanno dato prove splendidissime di valore e di saldezza nelle guerre passate.

Quanto ai finanzieri faccio osservare che, anche quando servivano sotto dominatori stranieri, allo scoppiare della guerra d'indipendenza, queste guardie doganali risposero sempre all'appello della patria, e questi finanzieri furono valorosissimi difensori della causa nazionale (*È verissimo!*), e sulle Alpi della Valtellina, e sulle Alpi del Cadore, e in ogni occasione hanno combattuto valorosamente per la patria, e furono benemeriti della nazione.

SERAFINI. Chiedo di parlare.

CAVALLETTO. Quindi io credo che in caso di guerra, se questi concorreranno coll'esercito o come guide, o come esploratori, o in drappelli di esploratori, od in altro modo, presteranno un grandissimo servizio.

Sono però d'accordo coll'onorevole Mocenni che le guardie doganali non possano, condotte in campagna di guerra, essere schierate in battaglioni; ma potranno benissimo servire come coadiutori delle truppe, e specialmente nelle guerre alpine esse saranno ottime guide; saranno ausiliari utilissimi perchè non dappertutto avremo numero sufficiente di alpini, e le guardie doganali serviranno da alpini e serviranno utilmente per la difesa dei nostri confini. (*Bravo! Bene!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mocenni per fatto personale.

MOCENNI. Io ringrazio anzi tutto l'onorevole Merzario di avermi fatto una breve lezione di storia;

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1880

ma io lo assicuro (perchè egli s'inganna quando mi dice tanto giovane) che se egli fu attore nel 1848, io non ero poi tanto bambino da non dilettermi nel racconto dei fatti di quell'epoca gloriosa; ed oggi li ricordo bene.

Protesto poi in un modo assoluto contro la supposizione che egli ha fatto; con animo benevolo, perchè lo ha creduto, ma non con uguale esattezza ha supposto che io abbia potuto avere in mente di attaccare l'onore delle guardie doganali. Io posso aver pronunciato una qualche parola per precisare una specie di servizio speciale che le guardie doganali debbono fare, e la lettura dei regolamenti proverà che io sono stato esatto. Ma nel pronunciare quelle parole nulla ho aggiunto che possa ferire l'onore delle guardie doganali, perchè pur troppo in questo mondo vi hanno dei doveri penosi, che, pur essendo doveri, debbono essere compiuti assolutamente, e così le guardie doganali adempiendo un loro dovere, per quanto grave, meritano lode.

Del resto se io li avessi accusati, se fosse vero ciò che non è, il mio peccato sarebbe un peccato veniale in confronto di quello della Commissione che per lo meno può chiamarsi in peccato mortale.

Difatti la Commissione, dopo aver detto che cosa bisogna fare per questo corpo, dice al ministro: «bisognerà che egli si studi di rialzare con tutti i mezzi possibili il prestigio e lo spirito di corpo, l'amore al servizio, il rispetto alla disciplina, al che soprattutto è necessario un'ufficiatà istruita, attiva, energica ed autorevole per specchiata onestà e per perfetta capacità nell'esercizio delle sue attribuzioni.»

Lo ripeto adunque; se ho detto qualche cosa mi pare di essere stato benevolo più della Commissione.

All'onorevole Cavalletto che dice spiacergli di non essere d'accordo con me, io dico che il mio dolore di non essere d'accordo con lui è vivissimo; ma temo che qui sia un equivoco giacchè io ho detto di non credere alla possibilità utile ed efficace di riunire queste guardie doganali in compagnie e in battaglioni; ma l'onorevole Cavalletto potrà trovare nelle bozze stenografiche che io stesso le ho raccomandate per fare il servizio di pattuglia, per accompagnare i battaglioni alpini, e via dicendo.

Tutto questo io ho detto ed è nel mio pensiero; e riconosco il patriottismo ed il valore delle guardie doganali, delle quali conosco io pure qualche episodio gloriosissimo nella campagna del 1859. Non dubito quindi che esse faranno il loro dovere, nè dubito del loro onore, come per abitudine non dubito mai dell'onore di alcun italiano.

PRESIDENTE. L'onorevole Ercole ha facoltà di parlare.

ERCOLE. È da gran tempo, o signori, che questo disegno di legge avrebbe dovuto essere approvato; quindi anch'io unisco la mia voce a quella dell'onorevole Merzario e degli altri colleghi per raccomandarne la pronta discussione. A questo proposito ho ricevuto pochi giorni sono, una lettera di persona competente, che sono lieto di avere presso di me per darne lettura di un brano alla Camera. Sentano che cosa in essa si dice:

«Anche in quest'anno l'organico delle guardie doganali tante volte promesso pare che non sarà discusso, ed intanto il personale che compone questo corpo giace nella più squallida miseria; il malcontento è generale, per cui l'indifferenza, la svogliatezza e l'avvilimento aumentano ogni dì, e il danno, che ne risente l'erario nessuno lo può calcolare.

«Particolarmente poi, se le guardie sono obbligate a pernottare fuori di residenza, le medesime con una lira al giorno stentatamente possono vivere e talvolta sono costrette di chiedere ricovero nelle cascine. Questa è la pura verità.»

Con questo tenore lascio considerare alla Camera che cosa contiene il resto; a me basta l'averne accennato alla Camera una parte e dico che non c'è tempo da perdere. È urgente che noi votiamo questo progetto di legge, perchè recheremo con esso un grande beneficio non alle guardie doganali soltanto, ma alle finanze ed al paese.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Serafini.

SERAFINI. Dopo le spiegazioni date dal mio amico Mocenni in risposta segnatamente alle cose dette dagli onorevoli Cavalletto e Merzario, io veramente non avrei più nulla da aggiungere; mi unisco però agli encomi fatti dall'onorevole Cavalletto a questo benemerito corpo delle guardie doganali.

Nei tempi passati ho avuto occasione io pure di ammirare la loro compattezza ed il loro valore; ho avuto occasione di vedere, durante l'assedio di Roma nel 1849, come combattevano i *finanzieri*, cosiddetti, pontificii, e di ammirare il loro valore non solo, ma anche la loro disciplina. Essi combattevano non soltanto contro l'esercito francese, ma anche contro le truppe borboniche, e meritavano l'ammirazione di tutti quelli che presero parte a quel glorioso assedio.

Però mi unisco all'onorevole Cavalletto, ed a tutti quelli che hanno proposto che si accetti la legge; e, meno qualche piccola modificazione che potrà essere introdotta d'accordo con l'onorevole Mocenni, darò il mio voto favorevole alla legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. A me tarda grandemente

che questo disegno di legge sia onorato del suffragio della Camera; però io non dirò che pochissime parole, cominciando dal ringraziare gli oratori, i quali l'hanno caldamente appoggiato.

Agli appunti fatti in tesi generale, e poi con applicazione speciale dell'onorevole Mocenni, ha già risposto l'onorevole relatore della Commissione; onde è che io non sento il bisogno di aggiungere altre considerazioni.

Dirò solo che il concetto della completa militarizzazione del corpo delle guardie di finanza, fu da me respinto d'accordo col ministro della guerra. Fu una proposta di una Commissione amministrativa, e fu caldeggiata anche da alcuni membri della Commissione parlamentare; ma io mi permisi di fare osservare come non avrebbe corrisposto al fine civile e finanziario che vogliamo raggiungere un progetto di assimilazione militare con tutti i suoi effetti.

Soltanto fu mantenuta l'assimilazione là dove era possibile, per rialzare il prestigio del corpo, per rinvigorirne l'ordine disciplinare e per sottoporlo a un governo più efficace e più rigoroso, senza nuocere però al fine civile e puramente amministrativo, per cui il corpo è ordinato. Difatti la militarizzazione è limitata soltanto ad alcune parti relative alla disciplina del corpo e pel caso di mobilitazione, quando le guardie doganali dovessero unirsi al nostro valoroso esercito per difendere in campo l'onore o l'indipendenza della patria.

Io potrei dire a questo proposito che anche i carabinieri, i quali fanno un servizio di polizia sono assimilati all'esercito: quindi le guardie doganali potrebbero bene anch'esse essere assimilate all'esercito; ma quest'assimilazione a tutti gli effetti non corrisponderebbe, ripeto, allo scopo dell'istituzione del corpo, e perciò venne esclusa.

Mi importa piuttosto di fare alcune considerazioni in risposta all'onorevole Merzario.

L'onorevole Merzario, che io ringrazio vivamente dell'appoggio che dà a questo disegno di legge, ha raccomandato al Ministero di far cessare gli indugi nella ripartizione delle multe per contrabbandi, che competono alle guardie di finanza; e in gran parte può avere ragione, imperocchè l'attuale regolamento contiene forse troppe formalità e richiede troppo tempo. Io spero che nel nuovo regolamento, che dovrà essere emanato per l'applicazione di questa legge, sarà provveduto a questo e ad altri inconvenienti del servizio attuale.

L'onorevole Merzario ha richiamato ancora alla mia memoria le dichiarazioni da me fatte di temperare il rigore del regime doganale ch'è applicato

presentemente in una parte della provincia di Como. Veramente era mia intenzione di temperare quel rigore il più presto possibile, ma non è stato ancora possibile imperocchè è noto a molti, e specialmente io credo all'onorevole Merzario, come appunto nei paesi di frontiera c'è stato in questi ultimi tempi un risveglio molto baldanzoso del contrabbando, e non solo quelle misure si dovettero mantenere, ma si è dovuto rinforzare il presidio delle guardie che erano lì stazionate pel servizio doganale. Io spero che i provvedimenti adottati con molta energia nelle provincie di Como e di Udine raggiungeranno in massima parte lo scopo che ci prefiggiamo, e sarà allora il caso o di temperare o far cessare interamente i rigori applicati in quelle regioni.

Non posso però ammettere l'osservazione dell'onorevole Merzario che il decreto reale fatto per la repressione del contrabbando nella provincia di Como e in altri paesi di frontiera non sia costituzionale. Quel decreto fu fatto in esecuzione precisa della legge e fu approvato dal Consiglio di Stato.

Un'ultima raccomandazione fece l'onorevole Merzario relativa alle tariffe ferroviarie. Ed io gli dirò che questo è un argomento di grande interesse, non solo per le finanze, ma anche per l'economia generale nazionale. Il Ministero delle finanze si sta occupando di questo arduo problema e non mancherà di sottoporre le sue osservazioni all'esame del Ministero dei lavori pubblici. Io spero che fra l'uno e l'altro dicastero si arriverà ad una soluzione favorevole agli interessi della finanza e dell'industria nazionale.

Detto ciò a me non resta che raccomandare al sollecito voto della Camera questo progetto di legge.

Notate, signori, che il nostro corpo delle guardie doganali è non solo benemerito, ma valoroso. È costretto a battersi continuamente contro audaci contrabbandieri i quali sono organizzati benanche in forma di vaste associazioni. Questo corpo adempie degnamente al compito suo, ma è il peggio retribuito che sia nello Stato. Le guardie doganali sono pagate assai peggio delle guardie carcerarie, assai peggio delle guardie daziarie dei comuni, e il loro compito è tanto più grave; principalmente oggi per gli aumenti molto sensibili arrecati nelle tariffe dei dazi doganali. Quindi io raccomando non solo alla giustizia, ma all'umanità della Camera, questo corpo benemerito delle finanze dello Stato e spero di poterla subito ringraziare del suo voto sollecito e favorevole.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando di parlare, nè desiderandolo neppure il relatore, dichiaro chiusa la discussione generale.

Bisognerebbe passare alla discussione degli articoli, ma essendo essi una trentina, io credo...

Varie voci. Avanti! avanti! Cominciamo!

PRESIDENTE. Se la Camera è disposta a continuare, passeremo alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Il corpo delle guardie doganali assume il titolo ed ufficio di *corpo delle guardie di finanza*.

« Il corpo delle guardie di finanza dipende dal Ministero delle finanze, fa parte integrante della forza pubblica, ed è deputato a:

« a) impedire, reprimere e denunziare il contrabbando e qualsiasi contravvenzione e trasgressione alle leggi ed ai regolamenti di finanza;

« b) tutelare gli uffizi esecutivi della finanza;

« c) vigilare per conto dello Stato ed anche per conto dei comuni, che ne facciano domanda, sulla riscossione dei dazi di consumo;

« d) concorrere alla difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica.

« Nessun appartenente al corpo delle guardie di finanza può essere impiegato altrimenti che per il servizio del corpo medesimo, salvo il caso di cui all'articolo 5. »

MORINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. (*Conversazioni*)

MORINI. Prego l'onorevole relatore di prestarmi attenzione un breve momento.

CORVETTO, relatore. Quanto vuole.

MORINI. A me pare che sia adottata in questo disegno di legge la divisione del lavoro in un modo, secondo il mio pensiero, un poco troppo spinto. E questo lo deduco dall'ultimo alinea dell'articolo in disamina, nel quale si dice che le guardie doganali non possono essere impiegate in altri servizi se non in quelli del corpo cui appartengono, salvo le eccezioni di cui all'articolo 5.

Pare invece a me che dovrebbe essere interesse del ministro delle finanze di impiegare i doganieri anche in altri servizi, che non sono guari dissimili da quelli del loro corpo. Sembrerà un cespite di poca entità, ma è pur sempre una fonte di rendita delle finanze la tassa pel permesso di caccia. (*Continuano le conversazioni*)

PRESIDENTE. Facciano silenzio, perchè la voce dell'oratore non arriva fino agli stenografi.

MORINI. Ho la voce abbastanza forte, che si fa sentire più o meno bene. Io credo che, se fosse presente qualcuno dei membri componenti la Commissione che esamina la legge sulla caccia, verrebbe per certo in mio aiuto. In ciò consentirebbero pure quelli che sono soliti a cacciare in luoghi alpini, intendiamoci bene, non a cacciare nei luoghi di ri-

serva, nei luoghi di facile sorveglianza, sulle Alpi, per esempio. Costoro saranno costretti ad ammettere che il corpo dei doganieri è l'unico adatto a curare l'esecuzione della legge sulla caccia ed accertarne le contravvenzioni; anzi vi è chiamato dalla natura stessa delle sue incumbenze, a prestare peculiari servizi a tale scopo, senza punto distoglierlo dalla sua occupazione principale, la sorveglianza del contrabbando.

I doganieri sogliono stare in agguato per sorprendere i contrabbandieri, ebbene, il cacciatore clandestino casca proprio in mezzo a loro. Un membro della Commissione mi fa cenno di no, ma risponde coi fatti alla mano; io sono solito a cacciare nelle Alpi, dove passo delle giornate intere coi doganieri ed assisto spesso al loro magro, magrissimo desco. Conosco quindi un poco le loro abitudini; perciò domando che si estenda il disposto di questo articolo nel senso d'indicare espressamente che fra gli incarichi affidati alle guardie doganali siavi pur quello di curare l'esecuzione della legge sulla caccia, la quale in fine dei conti entra nella cerchia delle leggi di finanza. Comprendo che per la locuzione abbastanza lata di *sicurezza pubblica*, che sta nell'articolo in disamina, a fronte della vigente legge che ha fuso con un solo permesso o con unica tassa la licenza di cacciare e di portare armi, le guardie doganali hanno mandato estesissimo; ma potrebbe darsi benissimo che in un avvenire prossimo si ritornasse al sistema delle leggi anteriori, separando cioè il permesso di caccia da quello del porto d'armi per difesa personale, ed in questo caso probabile farebbe a capello la mia aggiunta che sarebbe di pochissime parole. Ma prima di farne formale proposta, non volendo inutilmente prolungare la discussione della presente legge alla quale sono favorevole, desidero di conoscere le intenzioni dell'onorevole ministro e della Commissione, ed ove non vi acconsentissero, non insisterei.

CORVETTO, relatore. La ragione dell'ultimo alinea dell'articolo primo si è che non pochi doganieri erano impiegati come famigli di impiegati o come inservienti negli uffizi di dogana. Questa è la ragione per la quale la Commissione ha introdotto quest'aggiunta nell'ultimo progetto, aggiunta che il ministro ha ammesso.

In quanto ad affidare alle guardie di finanza le attribuzioni indicate dall'onorevole Morini, non abbiamo difficoltà. Non vorrei però che quando fosse ad essi affidata la speciale sorveglianza sulla caccia, i contrabbandieri mandassero qualche cacciatore a sviare l'attenzione dalle loro operazioni! (*Si ride*) Mi limito a quest'osservazione e non mi oppongo alla proposta dell'onorevole Morini.

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1880

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

NOCITO. Io credeva che i desiderii espressi dall'onorevole Morini fossero soddisfatti da quest'articolo primo.

L'onorevole Morini domandava che il compito delle guardie doganali si estendesse anche all'applicazione della legge sulla caccia ed all'osservanza della legge sul porto d'arme.

Quanto alla legge sulla caccia mi pare che il suo desiderio debba essere soddisfatto dalla generale locuzione del paragrafo *a* in quanto che in questo paragrafo si dice:

« *a*) impedire, reprimere e denunziare il contrabbando e qualsiasi contravvenzione e trasgressione alle leggi ed ai regolamenti di finanza. »

Ora le disposizioni relative alla caccia sono vere e proprie disposizioni di finanza, e le contravvenzioni in essa contemplate sono trasgressioni a quei diritti che lo Stato vanta o pretende di vantare, per l'esercizio della caccia.

In quanto a ciò che riguarda l'osservanza della legge sul porto d'arme, mi pare che si potrebbe domandare qualcosa di più di quello che non ha domandato l'onorevole Morini. Vero è che nel paragrafo *d* si dice: « concorrere alla difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica; » ma infatti non v'è nessuna disposizione la quale provveda a quest'attribuzione speciale per parte del corpo delle guardie doganali.

Non solo per ciò che riguarda la proibizione del porto d'arme, ma questo corpo delle guardie doganali dovrebbe essere chiamato a tutte le funzioni di polizia giudiziaria, quando ciò potesse avvenire senza scapito del loro tassativo servizio; imperocchè è troppo doloroso che i componenti le guardie doganali non debbano funzionare da agenti di polizia giudiziaria, nei luoghi dove hanno la loro sede, quando avvenga qualche furto o qualche delitto di sangue.

In conseguenza di ciò, io aveva in animo di presentare una modificazione all'articolo primo, ma visto che il Ministero dell'interno prepara una legge intorno al servizio di sicurezza pubblica, per la quale potranno essere impiegati nell'interesse della pubblica sicurezza tanti agenti armati che appartengono alla direzione dei telegrafi, alla direzione delle dogane, alla direzione del Ministero dei lavori pubblici, credo che tale questione possa essere riservata ad una più congrua sede, e venire rinviata alla discussione della legge sulla pubblica sicurezza.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io devo dichiarare all'onorevole Morini che lo scopo dell'ultima disposizione proposta dall'articolo primo è unicamente

quello di far cessare gli inconvenienti di servizio che ora esistono; non solo l'abuso di avere delle guardie doganali per servizio personale di alcuni funzionari; ma ancora una consuetudine invalsa di valersi delle guardie doganali e più specialmente dei sott'ufficiali pei servizi burocratici nell'interno delle intendenze e degli altri uffici doganali distraendole dal loro servizio principale. Quindi io credo molto salutare questa proposta, per far cessare gli inconvenienti, e anche, bisogna dir la parola, qualche abuso che oggi esiste. Questa disposizione dunque non impedisce che le guardie doganali possano concorrere, secondo le loro forze e secondo il loro ordinamento, al mantenimento dell'ordine pubblico e alla repressione di tutte le contravvenzioni alle leggi dello Stato, compresa la legge della caccia. Troverei pericoloso, però, il fare una prescrizione troppo tassativa di tutto ciò nell'articolo primo della legge, perchè allora potrebbe derivarne la conseguenza che il corpo delle guardie doganali abbia a dipendere non solo dal Ministero delle finanze, ma da quello di agricoltura e commercio e da quello dell'interno: diventerebbe un corpo *omnibus*, e non avrebbe più unità di indirizzo e di scopo. Che concorra agli altri servizi pubblici sta bene, ma non deve deviare dal suo scopo diretto. Quindi bisogna lasciare ai regolamenti oppure ad altre leggi di determinare la specie, la natura, e la misura del concorso delle guardie doganali in altri servizi dello Stato; ma non si può in questa legge organica e fondamentale stabilire che il corpo delle guardie doganali sia destinato ancora alla esecuzione di altre leggi tassativamente designate. Altrimenti facendo, io credo che il corpo sarebbe alquanto denaturato; e, invece di adempiere ai servizi cui vogliamo che adempia, sarebbe obbligato ad adempierne tanti, a cui non possa poi attendere. Onde è che io pregherei l'onorevole Morini di contentarsi di queste dichiarazioni e non insistere nella sua proposta.

MORINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Morini ha facoltà di parlare.

MORINI. Io mi contenterei assai volentieri di queste dichiarazioni, perchè, infine, non è mia intenzione di oppormi alla legge, cui sono, come dissi, favorevole. Anzi se l'onorevole ministro volesse accettare in buona parte un mio consiglio, gli direi di non essere molto dolce verso i contrabbandieri, perchè sono ladri. Io che sto un po' sulle frontiere, vedo bene come vanno le cose; quindi incoraggio il signor ministro, proprio col cuore in mano, ad essere rigoroso ed a non lasciarsi intenerire da lamenti, che quasi sempre sono infondati, imperoc-

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1880

chè io sono persuaso che l'onorevole ministro delle finanze proceda giusta la legge.

Ma ritornando allo scopo principale del mio dire ripeto che l'aggiunta cui accennai non potrebbe nuocere nè punto nè poco al supremo scopo cui intende questa legge.

Perdoni, onorevole ministro, non s'allarmi; se crede che altrimenti possa avvenire io non insisto. Mi rimetto a quello che dirà la Commissione, la quale studiò il progetto e deve averlo ponderato molto meglio di me.

Però avverta la Commissione (ed ho finito) che in tutte le legislazioni dei paesi dove esistono guardie addette alla sorveglianza del contrabbando, si vedono queste chiamate a constatare le contravvenzioni delle leggi sulla caccia.

Ho finito.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io non credo che nocca l'aggiunta che intende di proporre l'onorevole Marini; ma non la credo necessaria, poichè è evidente che altre leggi potranno dare altri incarichi, oppure toglierne.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 2. Il corpo delle guardie di finanza si compone di:

« Ufficiali	{	Ispettori;
		Vice-ispettori;
		Tenenti;
		Sottotenenti.
« Sott'ufficiali	{	Marescialli;
		Brigadieri;
		Sotto-brigadieri.

« Guardie (scelte e comuni).

« In quest'ordine gerarchico l'inferiore deve al superiore perfetta obbedienza in servizio, e deferenza e rispetto anche fuori di servizio. »

(È approvato.)

« Art. 3. La guardia di finanza si divide in circoli, luogotenenze e brigate, sotto la dipendenza rispettivamente di ispettori, tenenti, sottotenenti, marescialli, brigadieri o sotto-brigadieri. A capo dei circoli meno importanti possono essere delegati vice-ispettori o tenenti. Nei circoli più importanti possono essere aggiunti vice-ispettori agli ispettori. »

(È approvato.)

« Art. 4. Gli ispettori sono nominati per due terzi almeno fra i vice-ispettori, riconosciuti idonei in seguito alla reggenza di un circolo tenuta con buona prova durante due anni. La scelta per i rimanenti posti potrà aver luogo tra i capi di servizio delle dogane del primo ordine.

« I sottotenenti... »

Qui c'è una variante combinata fra la Commissione ed il ministro.

Invece di dire: « I sottotenenti sono tratti dai marescialli, » si direbbe: « I sottotenenti sono tratti a scelta dai marescialli. »

Sono d'accordo la Commissione ed il ministro?

MINISTRO DELLE FINANZE. Sì, siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Dunque darò nuovamente lettura di questa parte dell'articolo.

« I sottotenenti sono tratti a scelta dai marescialli, e anche dai brigadieri i quali abbiano almeno due anni di grado, in ordine composto di punti di operosità e buona condotta, dati dai capi di circolo, e di punti di merito ottenuti mediante esame o altra prova equivalente.

« I sotto-brigadieri sono tratti dalle guardie in base ad esami di idoneità, ai quali sono ammesse solo le guardie di buona condotta, cheentino almeno due anni di servizio.

« Possono essere nominati sotto-brigadieri senza esame i già sott'ufficiali nel regio esercito che abbiano lodevolmente servito in esso per 12 anni o più.

« I vice-ispettori, i tenenti, i marescialli ed i brigadieri sono nominati, metà a anzianità e metà a scelta, rispettivamente fra i tenenti, i sottotenenti, i brigadieri ed i sotto-brigadieri, i quali abbiano la idoneità voluta per l'avanzamento e non meno di due anni di grado. Però i tenenti dovranno previamente essere assoggettati alla prova dell'esame di idoneità pel posto di vice-ispettore.

« Le nomine a ufficiale sono fatte per decreto reale; quelle a sott'ufficiale per determinazione ministeriale.

« Le promozioni di classe sono date esclusivamente per anzianità. »

MOCENNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Mocenni ha facoltà di parlare.

MOCENNI. Io domando se tanto il ministro che la Commissione insistono nel volere accentrato presso l'amministrazione centrale la nomina di questi sott'ufficiali.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io devo insistere sopra questa facoltà riservata al Ministero; ci sono delle ragioni di servizio assai gravi che lo esigono. Questa facoltà non potrebbe essere lasciata alle intendenze di finanza, nè agli ufficiali, poichè allora si entrebbe in un sistema di eccessivo decentramento e completa militarizzazione incompatibile con la specialità del corpo. I sott'ufficiali occorre che abbiano non soltanto quei tali requisiti disciplinari che si richiedono per un servizio attivo militare, ma anche delle conoscenze pratiche dei regolamenti finanziari

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1880

che essi devono applicare e fare eseguire. Ora è in seguito a certe prove di idoneità e a certi criteri...

CAVALLETTO. Chiedo di parlare.

MINISTRO DELLE FINANZE... determinati che si fanno queste nomine, ed è bene che i criteri siano uniformi, e che perciò la scelta sia fatta dall'amministrazione centrale. Il decentramento di questa parte del servizio sarebbe pericoloso perchè potremmo avere un corpo organizzato non con criteri uniformi, ma vaghi e diversi, e non sarebbe neanche possibile evitare delle ingiustizie, delle preferenze, delle disuguaglianze, delle disparità di trattamento.

Io spero che la Commissione sia d'accordo col Ministero in questo concetto e quindi insisto perchè sia mantenuto l'articolo nel modo come è stato proposto.

CAPO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Capo.

CAPO. Ho domandato di parlare per pregare il signor ministro e il relatore della Commissione di spiegarmi che cosa abbiano voluto intendere al primo alinea di quest'articolo con le parole *o altra prova equivalente*. Ho visto a malincuore che la Commissione e il ministro si siano messi d'accordo per far in modo che i sottotenenti vengano tratti a scelta tra i marescialli. Perchè la facoltà della scelta è già un principio d'arbitrio; vuol dire che l'anzianità e il merito non sempre dovranno essere tenuti in conto; ma quando si dice: « può esservi prova equivalente per evitare gli esami » io rispondo: ecco l'arbitrio riaffermato.

Ora, se voi avete preteso che questi marescialli facessero gli esami, se voi avete preteso che il loro merito venisse considerato in ordine composto dal punto di buona condotta, io non ho capito, e spero che il relatore della Commissione e il ministro mi faranno comprendere che cosa hanno voluto intendere poi coll'altra *prova equivalente*.

L'altra prova equivalente non è che l'arbitrio. Domani il ministro o il potere centrale nomina un sottotenente, e quando gli si domanderà per quali ragioni l'avrà nominato senza esame dirà: Ma il primo alinea dell'articolo 4 mi dava la facoltà di nominarlo, perchè io mi sono persuaso da prove equivalenti, che questo maresciallo aveva i numeri e l'operosità per essere nominato sottotenente.

Quindi, ad evitare simili risposte, io faccio formale proposta di togliere dal primo alinea dell'articolo 4 le ultime parole, *o altra prova equivalente*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

CAVALLETTO. In questo capitolo io avrei da fare alcune raccomandazioni; non proporrò emendamenti,

perchè gli emendamenti improvvisati, piuttosto che migliorare, guastano la legge. Probabilmente si potrà soddisfare a queste mie osservazioni e raccomandazioni col regolamento. Esse riguardano il regolamento delle guardie. Vorrei che nel regolamento delle guardie doganali si usasse molto rigore, e non si ammettessero...

PRESIDENTE. Quanto all'ammissione delle guardie, parla l'articolo 6.

CAVALLETTO. Sì, ma intanto noto questo, che una cosa detta una volta non si ripete più.

Io proporrei che nell'arruolamento delle guardie doganali si preferissero gli ex-militari; che per i tenenti si avesse riguardo a quegli ufficiali dimissionari dell'esercito che aspirassero ad entrare nel corpo delle guardie doganali; essi, credo, ci darebbero un buon elemento.

Quanto poi ai posti di brigadieri e sotto-brigadieri, qui è detto che i sott'ufficiali dell'esercito vi potranno essere ammessi senza subire un esame. Ma io vorrei che ai sott'ufficiali dell'esercito fosse assicurato un impiego in questo corpo in una data proporzione.

L'onorevole relatore capisce già ciò che io vorrei: desidero che essi possano essere ammessi nella ragione o di un terzo, o della metà, o di due terzi secondo il bisogno del corpo. In massima generale, io vorrei che un dato numero di posti fosse riservato e assicurato ai sott'ufficiali anziani congedati dall'esercito.

Dopo ciò, per ora, non dico altro su questo articolo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

MINISTRO DELLE FINANZE. Risponderò all'onorevole Capo che la parte dell'articolo che egli ha commentato non nasconde veramente nessuna possibilità di arbitrio. Io lo prego di osservare che i sottotenenti sono tratti dai marescialli ed anche dai brigadieri i quali abbiano almeno due anni di grado. Ecco qui un primo limite. Ed in che modo saranno scelti? La legge indica un criterio tassativo di questa scelta: in ordine composto dei punti di operosità, di buona condotta e di punti di merito. E da chi si danno questi punti di operosità e di buona condotta? Si danno dai capi di circolo. Ma occorrono anche dei punti di merito. I punti di merito si possono ottenere o in seguito ad esame, od in seguito ad altra prova equivalente.

CAPO. Chiedo di parlare.

MINISTRO DELLE FINANZE. Sicchè veramente l'arbitrio ministeriale è talmente circoscritto, che credo non possa proprio aver luogo. Ci vogliono due anni di grado, poi ci vogliono i punti di operosità e di

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1880

buona condotta dati dai capi di circolo, ed oltre a questo ci vogliono anche dei punti di merito ottenuti mediante esame od altra prova equivalente. Ma cosa è quest'altra prova equivalente? Intendiamo, non sempre si può sottoporre un maresciallo alla prova dell'esame. Un maresciallo il quale abbia più di due anni di servizio ed abbia dato prove di ottima condotta, di molta capacità, di sufficientissima cognizione dei regolamenti finanziari, che li abbia applicati sempre rettamente, che abbia meritate delle lodi, che nell'ordine del giorno abbia degli attestati di benemerenzza dell'amministrazione, ma si vorrà anche questo maresciallo sottoporlo alla prova dell'esame, prova alla quale sono sottoposti i nuovi venuti nel corpo, i quali non abbiano dato ancora prova lodevole della loro capacità, e della loro attitudine?

Pare che questa distinzione sia molto giusta: se si volesse prescrivere tassativamente l'esame per tutti, si introdurrebbe, io credo, non dico un'ingiustizia, ma un trattamento poco equo a favore di coloro che hanno speso con molto zelo l'attività, e l'opera loro in pro delle finanze dello Stato.

Ed aggiungo di più che non vi sarebbe neppure stimolo a far bene, imperocchè è facile superare la prova di un esame, ma è molto più difficile avere attestati di meriti di servizio.

Per conseguenza io pregherei l'onorevole Capo a desistere dalle sue osservazioni, ed a ritenere che i criteri posti in quest'articolo sono abbastanza precisi, tassativi, esatti, e che non possono nascondere nessun arbitrio, essendo la prova equivalente all'esame una vera necessità per la buona composizione del corpo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Capo.

CAPO. Io prego la Camera di concedermi un momento della sua benevola attenzione.

Io credo che se noi, da una parte, facciamo le leggi perchè siano seriamente applicate, dall'altra facciamo sempre le leggi con un linguaggio il quale è fatto unicamente per dare luogo a delle interpretazioni poco esatte delle leggi stesse.

E le ragioni stesse svolte dall'onorevole ministro delle finanze mi confermano in questo convincimento. Diffatti l'onorevole ministro, mentre da una parte afferma in questo alinea esservi tutte le garanzie per tutti i graduati che dovranno essere promossi, pur nondimeno chiede restino le ultime parole dell'alinea medesimo, perchè, dice egli, qualche latitudine pure bisogna lasciare al potere centrale.

Io mi rendo perfettamente ragione delle osservazioni dell'onorevole ministro delle finanze, cioè che deve essere pur dato all'amministrazione centrale di

premiare quei marescialli i quali, per la loro intelligenza, operosità e conoscenza esatta che hanno del servizio di finanza, abbiano prestato un utile servizio all'amministrazione; ma non capisco perchè questa facoltà debba essere data con frase sibillina e non con una disposizione esplicita.

E se la facoltà si fosse riservata per i marescialli solamente, io non insisterei molto nella mia opposizione; ma quando voi dite che anche i brigadieri per essere promossi debbano avere la buona condotta e l'operosità, e debbano avere altresì ottenuto anche dei punti di merito negli esami, e poi aggiungete « o altra prova equivalente, » allora la prova equivalente si riferisce non solo ai marescialli ma anche ai brigadieri; ed io non voglio concedere al potere centrale nessuna facoltà non bene definita. Dimanierachè io credo che noi faremo benissimo (se la Commissione non ha difficoltà) se diremo: « I sottotenenti sono tratti a scelta dai marescialli, e anche dai brigadieri i quali abbiano almeno due anni di grado, in ordine composto di punti di operosità e buona condotta, dati dai capi di circolo, e di punti di merito ottenuti mediante esame » levandovi addrittura le parole « o altra prova equivalente. » Insomma se voi volete che vi siano la buona condotta, l'operosità e i punti di merito io non posso assolutamente non insistere che siano soppresse le ultime parole di quest'alinea, cioè: « o altra prova equivalente. »

Io posso aver oggi fiducia nell'attuale ministro delle finanze e posso essere sicuro che questa legge sarà applicata così come è scritta; ma mi posso trovare di fronte domani un altro ministro, nel quale fiducia non posso avere e non voglio accordargli una facoltà che io credo un arbitrio. E badate, o signori, la Camera non verrà mai a fare delle interpellanze per sapere se dall'amministrazione centrale sia stato nominato un brigadiere sottotenente, violando l'anzianità di un maresciallo, o sia stata commessa un'altra ingiustizia di questo genere.

Sono dolente di non potermi arrendere alle insistenze del signor ministro, anzi confido saranno tolte da quest'alinea le parole: « o altra prova equivalente, » ammenochè non si chiarisca precisamente il pensiero del Governo, e non si trovi modo di determinare nettamente i limiti nei quali la facoltà che il ministro domanda debba essere esercitata.

PRESIDENTE. Debbo dire all'onorevole Capo che quella congiunzione è sta in relazione di sintassi, in ordine composito. Naturalmente sono necessari due elementi per concorrere, i punti di capacità e di operosità e i punti di merito.

Voci. Ai voti! ai voti!

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1880

MINISTRO DELLE FINANZE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. Sento il bisogno di dare uno schiarimento all'onorevole Capo. Noi abbiamo bisogno di due condizioni: la buona condotta e la operosità condizione prima; meriti, condizione seconda. Non basta avere buona condotta ed operosità, bisogna anche avere la capacità d'intender bene i regolamenti finanziari e di saperli applicare.

Quanto alla seconda condizione che si richiede cumulativamente, non disgiuntamente, essa è determinata dall'esame o da una prova equivalente. Quindi la prova equivalente è in rapporto all'esame; per provare il merito, non l'operosità, non la buona condotta. Ond'è che io diceva poco avanti che se l'operosità e la buona condotta, che è la prima condizione, non può essere attestata altrimenti che dai capi di circolo; il secondo requisito del merito può essere attestato dall'esame in alcuni casi; sebbene in altri casi l'esame possa esser riconosciuto non necessario. Tutto al più si potrebbe stabilire, per esempio, che la prova equipollente debba consistere nella reggenza del posto tenuto per due anni con lode.

In questo senso io mi adatterei anche ad un emendamento dichiarativo, che definisca meglio questa prova equivalente; ma non potrei acconciarmi al concetto di escluderla.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CORVETTO, relatore. Io appunto stava per formulare questa proposta, che sperava sarebbe stata accettata anche dall'onorevole Capo. Questa, cioè, che alle parole: « o altra prova equivalente » siano sostituite le seguenti: « mediante prova fatta nel reggere una tenenza durante almeno due anni. »

CAPO. Va bene, accetto.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro accetta?

MINISTRO DELLE FINANZE. Ho dichiarato testè che intendeva di definire così la prova equivalente.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole relatore di mandare al banco della Presidenza l'emendamento concordato.

Allora alle parole: « mediante esame o altra prova equivalente » bisognerebbe dire: « mediante esame o la prova fatta nel reggere una tenenza durante almeno due anni. »

Questo emendamento essendo concordato è inutile metterlo ai voti.

CAVALLETTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLETTO. Per completare la mia raccomandazione, direi che possano esser nominati nella proporzione di un terzo i sott'ufficiali del regio esercito che abbian lodevolmente servito per 12 anni.

PRESIDENTE. Accetta, onorevole ministro?

MINISTRO DELLE FINANZE. Se la Commissione non ha difficoltà, per parte mia non ne ho alcuna.

PRESIDENTE. Allora, onorevole Cavalletto, la prego di formulare il suo emendamento.

CAVALLETTO. Aggiungerei queste sole parole: « e ciò nella proporzione di un terzo. »

PRESIDENTE. L'onorevole Cavalletto propone che il comma 4° dell'articolo 4 sia così formulato:

« Possono essere nominati sotto-brigadieri senza esame i già sott'ufficiali nel regio esercito che abbiano lodevolmente servito in esso per 12 anni o più, e ciò nella proporzione di un terzo. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

NOCITO. Io credo che con questi emendamenti, mentre da un lato si cerca di fare un atto di giustizia, dall'altro si potrebbero commettere delle gravi ingiustizie. Dappoichè coloro che avrebbero speciali titoli per venir dispensati dagli esami, non appartengono solo al corpo della milizia, nè è necessario che abbiano servito lodevolmente nell'esercito. Non potrebbero avere uguale titolo coloro che hanno servito lodevolmente lo Stato in altre carriere ed in altri corpi, come nel corpo di pubblica sicurezza? D'altronde, è bene avvertire che qui trattasi non dei titoli che siano equivalenti al servizio nel corpo delle guardie doganali, ma dei titoli che siano equivalenti alla prova dell'esame per esserne dispensato. Trattasi per tal modo di una prova d'intelligenza; e quindi di un titolo che possa equivalere alla medesima. Ora con gli emendamenti proposti, e secondo il principio *inclusio unius exclusio alterius*, mentre noi escluderemo i prestati e lodati servizi in altri corpi dello Stato che non siano la milizia, escluderemo pure coloro che avrebbero un qualche titolo scolastico od accademico, come la licenza da un istituto tecnico, o dalle scuole tecniche.

Mi pare dunque che si provvederebbe meglio al riordinamento del corpo delle guardie doganali lasciando l'articolo come si trova.

PRESIDENTE. Quelli che pensano così, onorevole Nocito, voteranno contro, perchè Commissione e Ministero sono d'accordo col proponente. Dunque non possiamo dispensarci di andare ai voti.

CORVETTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORVETTO, relatore. La Commissione non potrebbe accettare la proposta dell'onorevole Cavalletto; noi

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1880

vorremmo che si dicesse: « fino alla concorrenza di un terzo. »

La Commissione vuol dare una garanzia all'avanzamento alle guardie.

Dunque dopo la parola *esame* bisognerebbe aggiungere: *fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili.*

PRESIDENTE. Allora, procedendo per ordine, abbiamo prima l'emendamento concordato fra la Commissione, il ministro e l'onorevole Capo, in cui si dice: « mediante esame o prova fatta nel reggere una tenenza durante almeno due anni. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Il secondo emendamento è quello dell'onorevole Cavalletto accettato in questi limiti dalla Commissione e dall'onorevole ministro: « Possono essere nominati sotto-brigadieri senza esame, sino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili, i già sott'ufficiali nel regio esercito che abbiano lodevolmente servito in esso per 12 anni o più. »

CAVALLETTO. Praticamente adesso se ne prendono in proporzione anche maggiore...

CORVETTO, relatore. No, no!

CAVALLETTO. Praticamente, cioè nel fatto sta il mio asserto. Se volete avere un buon servizio, è utile che i sott'ufficiali dell'esercito anziani congedati trovino uno sfogo in questo corpo e in altri impieghi civili o semi-militari.

Io chiedeva che la loro ammissione nel corpo delle guardie doganali, pei posti di brigadieri e di sotto-brigadieri, si fissasse almeno nella ragione o proporzione prossima e non inferiore al terzo; ma lascerò su ciò un po' di libertà al Ministero. Io domando su questo l'opinione dell'onorevole ministro.

CORVETTO, relatore. Una sola parola e son sicuro che l'onorevole Cavalletto si persuaderà. Sarebbe un danno per l'esercito stesso di dar tanta larghezza agli ex-sott'ufficiali per questi posti. Un terzo sì; più in là no.

CAVALLETTO. Chiedo di parlare.

ERCOLE. Lasci andare, onorevole Cavalletto! (*Si ride*)

CAVALLETTO. Ma no! Domando di parlare!

PRESIDENTE. L'onorevole Cavalletto ha già pregato l'onorevole ministro di dare il suo avviso. Abbiamo la compiacenza di lasciarlo parlare.

MINISTRO DELLE FINANZE. In una questione così delicata come questa che si tratta ora, vorrei proprio pregare l'onorevole Cavalletto a ritirare il suo emendamento poichè credo che il pericolo sia maggiore del vantaggio che egli desidera.

Prima di tutto osservo all'onorevole Cavalletto che è sempre facoltativa la scelta! Possono esser nominati ma non debbono esser nominati i sott'ufficiali dell'esercito. Quindi qualunque limitazione del terzo, della metà, dei due terzi è subordinata alla facoltà che la legge dà al Ministero.

Quanto poi a determinare la proporzione di un terzo, o più o meno; si noti che è pericoloso. La proporzione può derivare dalle circostanze, e dalle convenienze reciproche dell'esercito e della finanza. Può avvenire un caso in cui la misura del terzo sia superiore a codeste convenienze, vale a dire che molti sott'ufficiali dell'esercito, stanchi del servizio militare, facciano ressa per entrare nel servizio delle guardie doganali: allora faremmo un danno piuttostochè un beneficio all'esercito.

Il caso opposto, cioè il caso in cui il corpo delle guardie doganali abbia maggior bisogno del sussidio dei sott'ufficiali dell'esercito, costituisce una esigenza d'ordine inverso.

Ora, io domando, perchè limitare? perchè dire non più di un terzo? o fino alla concorrenza di un terzo? Stiamo alla indeterminazione del progetto ministeriale. Io credo che, se la legge sarà fedelmente eseguita, conciliando le esigenze importanti dell'esercito con quelle delle guardie doganali, sarà molto meglio lasciare una certa facoltà al ministro nell'ammettere dei sott'ufficiali dell'esercito. Pregherei quindi l'onorevole Cavalletto di non insistere nella sua proposta.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. L'onorevole Cavalletto ha facoltà di parlare.

CAVALLETTO. Allora io ritiro il mio emendamento. Val meglio ritirarlo che... (*Rumori a sinistra e al centro*)

PRESIDENTE. Ma scusi, il suo emendamento si concretava in una limitazione piuttostochè in un allargamento.

La Commissione insiste nella sua ultima variazione?

CORVETTO, relatore. No: ritirata la proposta dell'onorevole Cavalletto, non insistiamo più nella nostra.

PRESIDENTE. Allora, ritirati tutti gli emendamenti, resta l'articolo come era.

CAVALLETTO. Mi lasci finire la frase. (*Segni d'impazienza*)

PRESIDENTE. Ma ha già parlato dieci volte.

CAVALLETTO. Si è osservato che io farei il danno dell'esercito distraendone troppi sott'ufficiali anziani: io sostengo anzi che gli procurerei un vantaggio, perchè sott'ufficiali che abbiano servito 12

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1880

anni, oltre questo limite di servizio attivo, diventano meno utili per l'esercito. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Ed allora l'emendamento non aveva più ragione di essere.

Molte voci. Ai voti! ai voti! (*Vivissimi segni d'impazienza*)

PRESIDENTE. Essendo ritirati tutti gli emendamenti, ed il sotto-emendamento della Commissione, resta l'articolo come era proposto.

Nessun altro chiedendo di parlare, metto a par-

tito l'articolo 4 coll'emendamento già approvato dalla Camera.

(È approvato.)

Continuerà la discussione in un'altra seduta.

La seduta è levata alle 12 35.

Prof. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1880 — Tip. Eredi Botta.

